

N. R.G. /2021

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE**

in persona del dott. Raffaele Del Porto, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale dell'anno 2021

vertente tra

(C.F. _____

opponente, con l'avv.

e

(P.IVA _____

quale mandataria di _____

Controparte_2

opposta, con l'avv.

e

(C.F. _____

terzo chiamato, contumace

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza dell'11.9.2025 e, perciò, quanto a parte opponente, come da foglio depositato telematicamente, quanto a parte opposta, come da comparsa di risposta.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. _____ ord. in data 22.2.2021, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a _____ e _____ – nelle rispettive qualità di debitore principale e coobbligato - di pagare, in solido, in favore della ricorrente _____ (quale mandataria di _____ e da ora _____), la complessiva somma di € 78.705,91=, oltre interessi e spese, così composta: i) € 1.274,57= quale residuo importo dovuto in forza di contratto di finanziamento n. 10070095057896 stipulato in data non meglio precisata con _____ s.p.a.; ii) € 77.431,34= quale residuo importo dovuto in forza di contratto di finanziamento n. 200185, sempre stipulato in data non meglio precisata con _____ s.p.a.; crediti entrambi oggetto di successiva cessione in favore di ^{CP} _____.

Avverso tale decreto, notificato in data 26.2.2021, ha proposto tempestiva opposizione la sola _____ con atto di citazione notificato in data 6.4.2021.

La _____ ha contestato sotto vari profili la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria da _____ invocando, in primo luogo, il tenore degli accordi raggiunti con il coniuge _____ in sede di separazione personale, in forza dei quali quest'ultimo si era obbligato *“in via esclusiva al pagamento del finanziamento accesso con _____ e da lui contratto”*, di talché *“nessuna responsabilità in via solidale può quindi essere imputata alla sig.ra _____ per gli obblighi assunti dal di lei marito”*.

Ha inoltre contestato la *“riferibilità dei documenti prodotti dall'ingiungente ai contratti di finanziamento su cui l'opposta fonda la sua pretesa creditoria”*, attesa la mancata corrispondenza degli estremi dei contratti citati nel ricorso monitorio con quelli risultanti dalla documentazione prodotta ed eccepito la *“nullità della clausola di cui al punto 17 delle condizioni generali di cui al contratto di finanziamento n. 10070095057896 e della clausola di cui al punto 14 delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 200185770716923”*, con conseguente inoperatività della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.

Tutto ciò premesso, ha rassegnato articolate conclusioni dirette, in sostanza, a ottenere: i) in via preliminare, l'autorizzazione alla *“chiamata del sig. _____ affinché la sig.ra _____ venga manlevata da ogni responsabilità e conseguente richiesta creditoria avanzata dall'ingiungente e*

affinché, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3 per i mancati pagamenti dei finanziamenti oggetto di causa, venga dichiarato unico beneficiario degli stessi e, per l'effetto, condannato, quale unico debitore, al pagamento dei ratei di finanziamento"; ii) in via principale, la declaratoria di nullità del decreto opposto, con accertamento che "nulla è dovuto da [...] a [...] per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova"; iii) in via subordinata la riduzione della "pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto", con vittoria di spese.

■ si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e ha concluso, in via preliminare, per la concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per la condanna della opponente al pagamento della somma ingiunta (o della diversa somma di giustizia), oltre ad interessi e spese.

Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la ■ ha provveduto alla rituale notificazione dell'atto di chiamata al ■ che non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Con ordinanza in data 6.7.2023 il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Numerazione dei contratti.

La ■ contesta, in primo luogo, *"la riferibilità dei documenti prodotti dall'ingiungente ai contratti di finanziamento su cui l'opposta fonda la sua pretesa creditoria",* evidenziando che *"dall'esame della documentazione depositata nel fascicolo monitorio, in entrambi i documenti n. 4 e n. 10 non vi è alcun riferimento ai numeri dei contratti citati nel ricorso monitorio (contratti di finanziamenti n. 10070095057896 e n. 20018570716923) e invece indicati nei documenti n. 8, 9, 14 e 15 prodotti dalla stessa ingiungente".*

CP ha replicato osservando – in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione – che *“non sussiste alcuna incongruenza in relazione al numero dei contratti: infatti i numeri identificativi del rapporto (i.e. [] e [] sono quelli che vengono assegnati allo stesso al momento dell'accettazione”* e che, di conseguenza, *“non vi sono dubbi circa la riferibilità degli stessi ai relativi contratti prodotti (docc. 4 – 10 monitoraggio) in quanto, ad esempio, il doc. 14 monitoraggio riporta integralmente le condizioni economiche (TAN, TAEG, importo erogato, n. rate) indicate nel contratto stesso”*.

Risulta perciò chiarito che proposta, accettazione e contratto vero e proprio risultano contrassegnati da numeri diversi; si osserva d'altronde che i crediti vantati da [] risultano inequivocabilmente fondati sui contratti prodotti in allegato alla richiesta monitoria (docc. nn. 4 e 10) e che l'indicazione in ricorso dei diversi numeri che contraddistinguono i contratti non appare idonea a generare alcuna confusione quanto alla individuazione degli specifici rapporti, atteso che l'esame dei documenti prodotti conferma la piena corrispondenza delle condizioni economiche riportate in ciascuno di essi.

3. Prova della cessione dei crediti.

Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta la prova della inclusione dei crediti per cui è causa nei contratti di cessione invocati da [] .

La [] ha difatti contestato, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., che [] abbia fornito idonea prova della propria qualità di cessionaria dei crediti già vantati da s.p.a., evidenziando che *“i documenti n. 7-8 (estratti degli elenchi crediti ceduti), sono stati prodotti solo con la comparsa di costituzione”* e che, in ogni caso, tali documenti *“non possono dirsi sufficienti a provare la cessione dei crediti: in tali documenti è unicamente riportato il numero identificativo degli asseriti finanziamenti (il cui numero peraltro è diverso dal numero di accettazione) affiancato dal nominativo del signor [] e dagli importi in ipotesi dovuti.*

È evidente che si tratta di documenti indeterminati, non sottoscritti, privi di elementi utili a identificare i medesimi con l'allegato richiamato dai contratti traslativi e, quindi, inidonei a ritenere l'oggetto della cessione determinabile ‘per relationem’”.

La contestazione della [] deve ritenersi tempestiva, perché sollevata nel rispetto del termine ultimo per la formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

^{CP} [] non ha poi replicato in alcun modo a tale contestazione con la propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., limitandosi a produrre con detta memoria la copia degli avvisi delle cessioni pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (docc. nn. 9.1. e 9.2.).

Rileva il tribunale che gli elenchi di cui ai documenti nn. 7 e 8 prodotti da [] sono effettivamente privi di alcuna sottoscrizione che ne attesti la provenienza e, in ogni caso, di alcun elemento che consenta di individuarli come allegati agli atti di cessione prodotti quali documenti nn. 5 e 11 in sede di richiesta monitoria.

Gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non contengono poi alcun richiamo ai numeri identificativi dei contratti per cui è causa; in particolare, il primo avviso contiene un lungo elenco dei crediti oggetto di cessione, fra i quali non è tuttavia rintracciabile quello contraddistinto col numero 2001850716923; il secondo è privo dell'elenco dei crediti.

In tale contesto deve quindi ritenersi che [], pur avendo provato la effettiva conclusione con [] s.p.a. dei due contratti di cessione dei crediti in blocco, non ha tuttavia fornito idonea prova della effettiva inclusione dei due crediti per cui è causa in tali contratti di cessione.

[] non ha perciò, in definitiva, fornito idonea prova della propria qualità di cessionaria dei crediti per cui è causa (in argomento, fra le altre, di recente, Cass. 2511/2025, secondo cui “*in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto*” e Cass. 5190/2025, secondo cui “*la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale*”).

della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta").

Ribadito pertanto che [] non ha fornito idonea prova della propria qualità di cessionaria dei due crediti azionati in via monitoria, l'opposizione proposta dalla [] avverso il decreto ingiuntivo va accolta, con la conseguente revoca del provvedimento monitorio (restando inoltre a carico dell'opposta le spese della relativa fase).

Resta poi assorbito l'esame delle ulteriori contestazioni ed eccezioni sollevate dalla [] e della domanda di manleva formulata nei confronti del []

4. Spese.

[], soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla [] per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano come da nota spese depositata (che espone valori inferiori a quelli medi, per tutte le fasi, per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=) in € 406,50= per spese ed € 8.433,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Nulla per le spese quanto al CP_3 rimasto contumace.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da [] avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n.

ord. in data 22.2.2021 e, per l'effetto, revoca detto decreto; condanna [] al pagamento, in favore della [] della somma di € 406,50= per spese ed € 8.433,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite; nulla per le spese quanto al terzo chiamato []

Così deciso in Brescia il 2.1.2026.

Il giudice
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209